



COMUNICATO STAMPA n. 81/26

Lussemburgo, 4 giugno 2026

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-553/24 | Assemblée nationale / Parlamento e Consiglio

Avvocata generale Ćapeta: il ricorso presentato dall'Assemblea nazionale francese contro la normativa dell'Unione in materia di asilo e migrazione, basato sulla violazione del principio di sussidiarietà, dovrebbe essere respinto

Il Trattato sull'Unione europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contengono protocolli giuridicamente vincolanti che chiariscono ulteriormente il funzionamento di tali trattati. Il *Protocollo n. 2* sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità ¹ garantisce che le istituzioni dell'Unione rispettino tali principi, come stabilito dall'articolo 5 del TUE. Il *principio di sussidiarietà* richiede che l'Unione intervenga solo quando gli obiettivi non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri da soli. L'*articolo 8 del Protocollo n. 2* conferisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza per riesaminare e, potenzialmente, annullare la normativa dell'Unione che si asserisce violi il principio di sussidiarietà. Tali cause possono essere avviate dagli Stati membri o notificate da questi ultimi conformemente al loro ordinamento giuridico a nome del loro parlamento nazionale o di una sua camera. La presente causa segna la prima volta, dalla sua introduzione con il Trattato di Lisbona, che l'articolo 8 del Protocollo n. 2 è stato utilizzato da un parlamento nazionale.

Sulla base dell'articolo 8 del Protocollo n. 2, una minoranza dei membri dell'Assemblea nazionale della Repubblica francese, una delle camere del Parlamento francese ², chiede l'annullamento del regolamento dell'Unione sulla gestione dell'asilo e della migrazione ³ nella sua interezza o, in subordine, l'annullamento della parte relativa alla solidarietà ⁴.

Tale regolamento introduce un meccanismo di solidarietà obbligatorio a sostegno degli Stati membri sottoposti a pressioni migratorie. A tal fine, istituisce un regime di ricollocazione per le persone che chiedono protezione internazionale. L'Assemblea nazionale ha contestato tale regime in quanto lesivo della sovranità, dell'identità nazionale e dell'integrità degli Stati membri, che sono obbligati ad accogliere nel proprio territorio cittadini di paesi terzi soggetti a tali misure di ricollocazione. L'Assemblea nazionale, sostenuta dall'Ungheria, sostiene pertanto che tale regolamento viola il principio di sussidiarietà. Essa deduce cinque motivi a sostegno di tale posizione. Il Parlamento e il Consiglio, sostenuti dalla Grecia, dalla Spagna e dalla Commissione, contestano la ricevibilità della maggior parte di tali motivi. Essi sostengono che i motivi a sostegno di un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 2 possono riguardare solo il principio di sussidiarietà, il che non si verifica per alcuni dei motivi dedotti dall'Assemblea nazionale.

Nelle odierne conclusioni, **l'avvocata generale Ćapeta riconosce il carattere innovativo della presente causa** e, in primo luogo, valuta la competenza della Corte di giustizia a conoscerne. L'avvocata generale sottolinea che, sebbene un ricorso proposto ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 2 e un tipico ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 263 TFUE abbiano lo stesso oggetto – vale a dire l'annullamento di un atto dell'Unione – il primo può essere considerato un tipo particolare (*sui generis*) di ricorso di annullamento, per il quale la competenza non è stata espressamente riconosciuta al Tribunale. Pertanto, l'avvocata generale ritiene che **la Corte sia competente a statuire su un ricorso proposto da un parlamento nazionale** sulla base dell'articolo 8 del Protocollo n. 2.

In secondo luogo, **esaminando la ricevibilità della causa, l'avvocata generale invita la Corte a operare una distinzione tra il principio di sussidiarietà e gli altri principi relativi alla ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri**, vale a dire i principi di attribuzione e di proporzionalità. Sebbene tutti e tre siano principi federali che

mirano a raggiungere un livello ottimale di processo decisionale, a suo avviso i motivi dedotti da un parlamento nazionale sulla base dell'articolo 8 del Protocollo n. 2 sono ricevibili solo nei limiti in cui riguardano il principio di sussidiarietà; i motivi riguardanti gli altri due principi sono irricevibili. Di conseguenza, l'avvocata generale ritiene che sia ricevibile solo il motivo secondo cui gli Stati membri sarebbero stati in grado di gestire in modo più efficace rispetto all'Unione i problemi causati dall'afflusso massiccio di richiedenti protezione internazionale. Per contro, gli altri motivi dedotti dall'Assemblea nazionale – come quelli relativi alla mancanza di competenza dell'Unione ad adottare il regolamento, alle presunte conseguenze finanziarie dannose del meccanismo di solidarietà obbligatorio e all'utilità del regime di ricollocazione – non riguardano il principio di sussidiarietà e sono pertanto irricevibili.

In terzo luogo, **esaminando il motivo ricevibile, l'avvocata generale sottolinea che l'armonizzazione non dovrebbe essere l'obiettivo di qualsiasi corpus normativo**, ma piuttosto un possibile strumento per conseguire un obiettivo proprio e distinto. In tale prospettiva, la Corte dovrebbe **chiedere alle istituzioni di spiegare debitamente la loro valutazione delle ragioni per le quali è necessaria un'azione a livello dell'Unione**, al di là di una semplice volontà di armonizzazione. Tale spiegazione non dovrebbe essere formalistica, ma basata sulle specificità di ciascuna azione legislativa. Una simile giustificazione «su misura» obbligherebbe le istituzioni a valutare in modo significativo se l'Unione debba agire in una situazione concreta. Inoltre, consentirebbe alla Corte di decidere se tale intervento dell'Unione appaia ragionevolmente necessario.

L'avvocata generale Ćapeta conclude che le ragioni addotte per agire a livello dell'Unione nel caso di specie sembrano fondate e che l'Assemblea nazionale non ha addotto alcun argomento per confutare tale conclusione. Di conseguenza, **l'avvocata generale propone alla Corte di respingere in quanto infondato l'unico motivo dell'Assemblea nazionale relativo al principio di sussidiarietà**, e di respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) del parere è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

² L'Assemblea nazionale della Repubblica francese è la camera bassa del Parlamento francese ed è composta da 577 deputati, mentre la camera alta è il Senato, con 328 senatori.

³ [Regolamento \(UE\) 2024/1351](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Tale regolamento fa parte del nuovo Patto dell'UE sulla migrazione e l'asilo, un pacchetto di misure dell'Unione volto a riformare il quadro giuridico dell'Unione in materia di asilo e migrazione.

⁴ Parte IV del regolamento.